



# COMUNE DI SOZZAGO

"Paese sulle strade delle risaie"  
PROVINCIA DI NOVARA

---

C.F. 80005250032  
P.IVA 02266460035  
Tel. (0321) 70176 - Fax (0321) 70352  
Piazza Bonola 1 - 28060 SOZZAGO  
E mail: [segreteria@comune.sozzago.no.it](mailto:segreteria@comune.sozzago.no.it)  
[www.comune.sozzago.no.it](http://www.comune.sozzago.no.it)

## ORDINANZA N. 2/2018

**OGGETTO:** Divieto di utilizzo di bottiglie ed altri contenitori in vetro all'interno del Centro Storico, in occasione della manifestazione denominata "SAGRA PATRONALE DELL'ANATRA", per i giorni 6-7-8 luglio 2018.

Il Sindaco

Considerato che nei giorni 6-7-8 luglio 2018 la Piazza Bonola di Sozzago, avrà luogo la manifestazione denominata SAGRA PATRONALE DELL'ANATRA, con spazi per la somministrazione di alimenti e bevande;

Attesa la necessità di impedire che, nei confronti del pubblico e dei partecipanti alla manifestazione, si possano verificare rischi determinati dall'improprio utilizzo di bottiglie od analoghi contenitori in vetro;

Ritenuto che l'adozione di un provvedimento di divieto di utilizzo di bottiglie ed altri contenitori in vetro costituisca un valido strumento di prevenzione di comportamenti antisociali;

Attesa la necessità di impedire qualsivoglia rischio alla pubblica incolumità, determinato da uno scorretto utilizzo di bottiglie in vetro;

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265;*

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;*

ORDINA

- 1) è fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;

- 2) è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
- 3) il divieto di cui al precedente punto 1 non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree di pubblico esercizio;
- 4) i divieti di cui ai punti 1) e 2) hanno efficacia nell'area del Centro Storico, dalle ore 19,30 alle ore 24,00 dei giorni 6-7-8 luglio 2018.
- 5) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 1) della presente ordinanza, si applica la sanzione nelle misure pari a: min. € 50,00 – max € 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 100,00.
- 6) per le violazioni delle disposizioni di cui al punto 2) della presente ordinanza, si applica la sanzione pari a: min. € 25,00 – max € 250,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a € 50,00.
- 7) che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
  - al Corpo di Polizia Locale Convenzionato, incaricato della esecuzione della stessa;
  - al Comando Stazione Carabinieri di Trecate
  - al Prefetto per la adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L.121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia.

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 241/90, avverte che contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Legge n. 104/2010) entro il termine di decadenza di 60 giorni oppure, in alternativa, ricorso entro il termine di 30 giorni al Prefetto di Novara. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Sozzago.

Sozzago, li 5 luglio 2018



IL SINDACO  
AVV. CARLA ZUCCO

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Carla Zucco", is written over the printed name of the Mayor.